



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUCIO LUCIOTTI	Presidente
ROBERTO SUCCIO	Consigliere
MARIA GIULIA PUTATURO	Consigliere
DONATI VISCIDO DI NOCERA	
SALVATORE SAIJA	Consigliere Rel.
ANDREA PENTA	Consigliere

Oggetto:

RISCOSSIONE - Disconoscimento di documenti prodotti in copia ex art. 2719 c.c.
--

AC 13.12.2022 CC

R.G.N. 28696/21

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28696/2021 R.G. proposto da

(omissis) **n liquidazione**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio

dell'avv. (omissis), che la rappresenta e difende, con l'avv. (omissis)

, come da procura in calce al ricorso

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, alla via Dei Portoghesi, n. 12;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 2124/2021 depositata in data 22.4.2021;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevato che:

con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio rigettò l'appello proposto dalla
(omissis) s.r.l. avverso la sentenza n. 5320/2019 della C.T.P. di Roma, che aveva a
sua volta rigettato il ricorso proposto dalla contribuente, con cui (a seguito di
ordinanza del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Roma) era stato
introdotto il giudizio di merito in relazione ad opposizione a due atti di
pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, perché illegittimi, e alle cartelle
di pagamento presupposte, che assumeva mai notificate;

nel confermare la prima decisione, la C.T.R. osservò in particolare – per quanto
qui ancora interessa - che la società contribuente non aveva assolto l'onere della
prova circa la necessità di produrre gli originali dei documenti attestanti la
regolarità della notifica delle suddette cartelle, stante l'inidoneità del
disconoscimento operato ex art. 2719 c.c. riguardo alla documentazione
prodotta in copia dall'agente della riscossione;

avverso detta sentenza, (omissis) s.r.l. in liquidazione propone ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione resiste con controricorso;

considerato che:

1.1 – con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
2712 e 2719 c.c., nonché degli artt. 22 ss. d.lgs. n. 82/2005, per non aver la
C.T.R. ritenuto efficace il disconoscimento della documentazione prodotta in
copia dall'agente della riscossione, benché priva di attestazione di conformità,



essendosi negata *tout court* la stessa esistenza degli originali delle relate di notifica delle cartelle;

2.1 - preliminarmente, ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, nel senso della manifesta infondatezza del ricorso;

del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-*bis* c.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v. Cass., Sez. Un., n. 8999/2009);

3.1 – ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato;

circa la validità della contestazione di conformità all'originale, è stato infatti affermato che *"Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia [...] è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale"* (così, Cass. n. 7775/2014, in motivazione, richiamata anche da Cass. n. 21054/2020; nello stesso senso, Cass. n. 24207/2021 e Cass. n. 3126/2022);

ne discende che, in tale ultima ipotesi, la negazione dell'esistenza dell'originale della copia ascende di per sé al necessario grado di specificità richiesto ai fini del disconoscimento, ex art. 2719 c.c.;

ha dunque errato la C.T.R. nel negare l'efficacia del disconoscimento della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, per come operato dalla società contribuente;

4.1 – in definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del



N. 28696/21 R.G.

Numero registro generale 28696/2021

Numero sezionale 11537/2022

Numero di raccolta generale 4988/2023

Data pubblicazione 16/02/2023

Lazio, in diversa composizione, che si atterrà al superiore principio e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 13.12.2022.

Il Presidente
Lucio Luciotti

